

Torino 30.09.10  
Osservazioni di MARCO BAVA  
[marcobava@email.it](mailto:marcobava@email.it)  
sito internet [www.marcobava.tk](http://www.marcobava.tk)

su:

REGOLAMENTO RECANTE  
LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI  
LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE  
SOCIETÀ DI GESTIONE

PROVVEDIMENTO DEL  
22 FEBBRAIO 2008

ATTUAZIONE DEL D. LGS. 27  
GENNAIO  
2010, N. 27 ,  
RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
2007/36/CE,  
RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI  
DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ  
QUOTATE, E ALTRE MODIFICHE DELLA PARTE I

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

5 agosto 2010

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno  
pervenire entro  
il 30 settembre 2010 ad uno dei  
seguenti indirizzi:

Banca d'Italia C O N S O B  
Servizio Supervisione sui Mercati e sul Divisione Studi Giuridici  
Sistema dei Pagamenti  
Via G. B. Martini, 3  
Via Nazionale, 91 00198 ROMA  
00184 ROMA

oppure  
all'indirizzo di posta elettronica:  
oppure on-  
line per il tramite del

smp501@bancaditalia.it SIPE –  
Sistema Integrato per l'Esterno

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

### 1. PREMESSA E QUADRO NORMA ATIVO

L'11 luglio 2007 è stata approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti nelle società quotate (di seguito "Shareholders' Rights Directive" o "SHRD"), tesa a rafforzare i diritti degli azionisti delle società quotate e ad agevolare l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto..

La legge comunitaria 2008 (l. 7 luglio 2009, n. 88) ha delegato il Governo o ad emanare i decreti legislativi necessari per l'attuazione della SHRD, dettando specifici principi e criteri direttivi.

Con riguardo alle materie trattate nel presente documento di consultazione, si segnala, in particolare, il criterio previsto dall'art. 31, lettera f), della l. n. 88/2009, che invitava il Governo a "adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e a all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le e opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione e accentrata ... e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione".

**Tale accentramento recepisce una situazione pregressa sviluppatasi a volte senza controlli e all'interno di dinamiche societarie superate dalla vigente sensibilità e prassi normativa.**

**Per poter fare chiarezza su tali progressi storici si impone l'assoluta necessità' di andare oltre le attuali prassi normative onde consentire all'interno** DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI GESTIONE ACCENTRATA, DI LIQUIDAZIONE, DEI SISTEMI DI GARANZIA E DELLE RELATIVE , la totale ricostruzione del possesso azionario delle società.

Vale a dire si impone che le SOCIETÀ DI GESTIONE identifichino esattamente nell'arco di tempo di 12 mesi i titolari del diritto di voto annullando tale diritto la titolarità a chi non sia identificato.

Pur in considerazione dell'inteso scambio azionario tale traccia può essere identificata dando l'identità del possesso ad un giorno specifico es.31.12.2010, ore 00.00 attraverso la comunicazione delle transazioni fatte entro quella data.

Tale misura si rende necessaria al fine di depurare le situazioni storiche complesse che possono aver portato a duplicazione dei titoli per operazioni societarie anomale.

MARCO BAVA

Email: [marcobava@email.it](mailto:marcobava@email.it)

sito internet [www.marcobava.tk](http://www.marcobava.tk)